




COMUNE DI URBINO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 20/02/2019



INDICE

- ART. 1 – Principi e finalità
- ART. 2 – Definizioni
- ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico
- ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio
- ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili
- ART. 6 – Iter procedurale e formazione
- ART. 7 – Incentivo economico
- ART. 8 – Attività di controllo
- ART. 9 – Sanzioni
- ART.10 – Registro compostatori
- ART.11 – Norme di rinvio
- ART.12 – Pubblicazione ed entrata in vigore
- ART.13 – Modifiche al presente regolamento



ART. 1 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo dei rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.
2. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

ART. 2 – Definizioni

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato."
3. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.
Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio Igiene Urbana.

ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli abitanti del Comune di Urbino che siano iscritti, o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1, compresi coloro che già praticano un'attività di compostaggio domestico alla data di pubblicazione del presente Regolamento, si impegnano a ridurre il conferimento dei rifiuti organici, provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio al circuito di raccolta.
3. I requisiti che il soggetto richiedente deve possedere per fare compostaggio domestico sono i seguenti:
 - a) Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è che nell'abitazione per la quale si richiede l'attivazione della pratica del compostaggio, sia presente un giardino, un orto, o



comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso del composter che evidenzia la presenza di rifiuti organici in fase di compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino; non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni all'abitazione per cui è stata formulata la richiesta di compostaggio domestico.

b) Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile; dovrà avvenire su terreni privati e pertinenziali all'abitazione per cui si richiede lo sgravio. Il terreno, deve essere ricompreso nel territorio comunale; sono escluse, ovvero non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, le concimaie agricole;

c) Non avere insoluti pregressi in termini di TARI;

4. I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento.

5. Gli organismi collettivi, così come definiti dal D.M. Ambiente 266/2016 ("due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato"), che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal DM sopra richiamato.

6. Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio.

1. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata in ossequio alle norme igieniche, stabilite dalla disciplina vigente, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti.

2. Il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e sugli scopi della propria nuova attività di compostaggio domestico, a non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale incaricato dall'Amministrazione Comunale (da qui in avanti anche semplicemente "Gestore"), da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso contenitori posizionati all'aperto, preferibilmente in luogo semi ombreggiato e poggiati su suolo naturale, seguendo uno dei metodi descritti:

- compostiera chiusa in plastica o in legno di tipo commerciale;



~ 4 ~

4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il compost a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

5. Vanno adottati sistemi idonei a prevenire la presenza di animali indesiderati quali ratti e roditori in genere, garantendo la corretta aereazione del composter.

6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 7 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile all'art.889.

ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo. E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla seccare prima dell'introduzione. Il materiale non va compresso.

2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.

3. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

4. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- b) piccole quantità di pane rafferma, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);
- c) ramaglie, patate, erba, fiori e fogliame;
- d) fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- e) segatura e trucioli di legno non trattato, paglia;
- f) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- g) piccole quantità di cenere di legna.

5. E' comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) legno verniciato;
- b) olio di frittura;



- c) lettieri di animali domestici;
 - d) tessuti;
 - e) sostanze contenenti acidi;
 - f) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
6. Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
7. Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica formazione che sarà erogata all'utente da o per conto del Comune e/o Gestore, nella fase di avvio del compostaggio.
8. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito in conformità con le modalità stabilite dalla legge vigente ed in conformità con il presente regolamento comunale e con le modalità stabilite dal gestore.
9. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
10. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.
11. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento.
12. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e depositare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.
13. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.
14. Sono vietati l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private.
15. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

ART. 6 - Iter procedurale e formazione

1. L'adesione al compostaggio domestico è, nella fase disciplinata dal presente regolamento, su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi e che non hanno mai usufruito della relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune tramite il Gestore, utilizzando il modello allegato al presente regolamento e disponibile sul sito del Comune di Urbino e del Gestore (Allegato A).
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento.
3. Ai soli fini della riduzione del tributo TARI, Il soggetto che presenta l'istanza dovrà essere obbligatoriamente la persona fisica intestataria di utenza TARI.



4. In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione, a qualsiasi titolo (vendita, locazione, donazione, successione, ecc) dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o procedere con una comunicazione di cessazione della stessa.
5. In caso di accoglimento favorevole dell'istanza il ritiro della compostiera sarà subordinato alla sottoscrizione del Contratto di affidamento della compostiera in comodato d'uso gratuito, allegato al presente regolamento e disponibile sul sito del Comune di Urbino e del Gestore (Allegato A).
6. Spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza, saranno valutate dal Gestore e non comporteranno comunque un aumento della riduzione del tributo TARI.
7. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario, intestatario TARI, potrà richiedere la compostiera, ricorrendone i requisiti. Qualora venissero meno le condizioni per cessazione del titolo di disponibilità dell'immobile sarà necessaria la comunicazione di cessazione della pratica di compostaggio da effettuare su apposito modello (Allegato B al presente regolamento disponibile sul sito internet di questa Amministrazione) e la relativa restituzione dell'attrezzatura, qualora affidata in comodato d'uso gratuito.
8. L'affidamento della compostiera in comodato, potrà essere revocato per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione.
9. E' vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio domestico, pena la richiesta di restituzione delle stesse da parte dell'Amministrazione o del Gestore, con conseguente immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento.
10. All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio.
11. Nel caso in cui venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti, presentando istanza su modello allegato al presente regolamento e disponibile sul sito del Comune di Urbino e del Gestore (Allegato B) e nel caso abbia una compostiera, occorrerà altresì concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di consegna.

ART. 7 Incentivo economico

1. La riduzione tariffaria è fissata nella misura stabilita dal *“Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC”* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2014 e s.m.i., art. 22 lettera d), capitolo IV - Regolamento componente *“TARI”* e sarà applicata a tutto il periodo di



pratica del compostaggio domestico. La riduzione è materialmente riconosciuta nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della TARI a partire dall'accettazione dell'istanza; con le stesse modalità sopra indicate cessa la riduzione tariffaria in caso di domanda di cessazione da parte dell'utente o in caso di rinuncia ai sensi del successivo comma 2.

2. Qualora a seguito di apposita verifica da parte dell'Amministrazione e/o del Gestore o altri aventi titolo, venga constatata la mancata utilizzazione della compostiera, un utilizzo difforme da quanto previsto dal presente regolamento o ancor prima, si impedisca in qualsiasi modo la verifica, si configurerà una violazione contrattuale, manifestandosi pertanto l'espressa volontà di rinunciare alla pratica di compostaggio domestico e ai relativi benefici.

In tal caso per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di recesso.

ART. 8 – Attività di controllo

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, agli Ispettori Ambientali, al personale del gestore del servizio e al personale eventualmente incaricato dall'amministrazione comunale.

2. L'Amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento, da effettuare presso coloro che effettuano tale pratica. In seguito alla realizzazione delle verifiche sarà rilasciato apposito verbale (Allegato C al presente regolamento).

4. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo del personale dell'Amministrazione, del personale del gestore del servizio od altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

5. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica, la riduzione sarà revocata ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento.

6. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o una informativa tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e lo stesso sarà invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.

7. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.



ART.9 – Sanzioni

1. Fermo quanto previsto all'art.7 comma 2 per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali e qualora non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, obblabile in via breve con euro 50,00.
2. La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate dal personale del Comune di Urbino, dal personale del gestore del servizio o da altro personale incaricato del Comune, compete al Comando della Polizia Locale, cui i sopra citati soggetti dovranno pertanto tempestivamente inviare specifico rapporto.
3. Le sanzioni saranno comminate nel rispetto del D.lgs 267/2000, della L.R. 33/98 e ss.mm.ii nonché della legge 689/81 e ss.mm.ii.

ART. 10 - Registro compostatori

1. Il Comune di Urbino e/o il Gestore si impegnano a redigere un registro compostatori, contenente i dati delle utenze che hanno aderito volontariamente alla pratica di compostaggio domestico e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici preposti ai sensi del presente regolamento.
2. Tale registro potrà essere trasmesso alla Regione Marche o ad altri soggetti, nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio e/o per rispondere a specifiche richieste della stessa Amministrazione Regionale o ad altre esigenze specifiche connesse alle tematiche in argomento.

ART. 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii ed alle relative norme tecniche di attuazione, alla regolamentazione comunale vigente, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Urbino.

ART. 13 – Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

